

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1969

(2^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PIERACCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio della discussione:

« Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli » (280) (Di iniziativa del senatore Zaccari):

PRESIDENTE	Pag. 6
ADAMOLI	6
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	6

Discussione ed approvazione:

« Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi "pecorino romano" e "pecorino siciliano" verso gli Stati Uniti d'America e il Canada » (328):

PRESIDENTE	7
CATELLANI, <i>relatore</i>	7
CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	7
MAMMUCARI	7

Discussione ed approvazione:

« Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di de-

terminate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno » (353):

PRESIDENTE	Pag. 9, 10
CATELLANI, <i>relatore</i>	10
CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	10

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessandrini, Berlanda, Bernardinetti, Brugger, Catellani, De Vito, Filippa, Forma, Fusi, Mammucari, Minnocci, Moranino, Naldini, Noè, Pieraccini, Piva, Trabucchi, Veronesi, Verzotto e Zannini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Lattanzio e per il commercio con l'estero Cattani.

MINNOCCHI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zaccari: « Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli » (280)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zaccari: « Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Poichè è la prima volta che ho l'onore di partecipare ai lavori di questa Commissione, vorrei innanzitutto rivolgere un deferente saluto a lei, signor Presidente e a tutti gli onorevoli senatori, ed assicurare la piena disponibilità del ministro Tanassi e quella mia nei confronti della Commissione stessa.

In ordine al disegno di legge in discussione, mi permetto di sottoporre agli onorevoli colleghi una considerazione. Ci rendiamo perfettamente conto dell'importanza del problema sollevato dal provvedimento proposto dal senatore Zaccari, relativo al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli. D'altronde, non è la prima volta che il senatore Zaccari si rende benemerito promotore di una iniziativa a favore di tale settore, perchè già nella passata legislatura egli presentò un disegno di legge più o meno analogo. Debbo dire però che, proprio per l'importanza che il settore in questione va sempre più assumendo nel nostro Paese, il Ministero competente ha ritenuto opportuno convocare la Commissione centrale mercati onde poter fornire al Parlamento tutti i chiarimenti necessari.

Se la Commissione fosse d'accordo, chiederei di rinviare brevemente la discussione del disegno di legge in modo che il Governo possa portare in questa sede elementi precisi sulla base delle conclusioni cui perverrà la Commissione centrale mercati che sta esaminando la questione.

A D A M O L I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi vorremmo pregare il rappresentante del Governo di considerare nell'esame di questo specifico problema la situazione in cui si trova tutto il settore dei mercati, perchè non ci convince molto il fatto che una nuova norma s'innesti nella vecchia legge del 1959 che, nata in condizioni particolari — tutti ricorderete, infatti, le vicende parlamentari che ne accompagnarono il varo — si è dimostrata assolutamente inadeguata, addirittura negativa e deve essere modificata.

Credo, infatti, che la revisione generale della legge sui mercati sia in una fase molto avanzata di studio presso il Ministero e posso informare, tra l'altro, l'onorevole Sottosegretario che la Commissione antimafia, proprio in relazione alla situazione dei mercati siciliani dove la penetrazione mafiosa è stata anche agevolata dalle maglie della citata legge n. 125, proporrà al Governo un aggiornamento della legge stessa. Ed allora, io penso, onorevole Sottosegretario, che sia il caso di considerare se il rinvio della discussione del presente disegno di legge possa essere collegato, più che all'opportunità di un ulteriore accertamento sul contenuto della norma, alla necessità di una revisione generale della legge sui mercati. Una delle nostre riserve nei confronti del presente disegno di legge è proprio questa e, pertanto, insistiamo perchè il problema venga posto allo studio nella sede competente.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prendo atto della richiesta.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo, se non si fanno osservazioni la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi » pe-

corino romano " e "pecorino siciliano" verso gli Stati Uniti d'America e il Canada » (328)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi "pecorino romano" e "pecorino siciliano" verso gli Stati Uniti d'America e il Canada ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CATELLANI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare brevemente la portata e la finalità di questo disegno di legge desidero evidenziare la necessità di garantire in molti settori della nostra industria alimentare un severo controllo qualitativo delle merci da esportare perchè, per lo meno per quanto attiene al formaggio pecorino e a tutti i prodotti lattiero-caseari in genere, non vi è dubbio che le nostre esportazioni hanno registrato nel corso degli ultimi anni una costante diminuzione in quantità e valore a causa delle notevoli spedizioni di formaggio di qualità scadente che hanno creato sfavorevoli ripercussioni sugli abituali acquirenti del nostro prodotto.

In sostanza, al di là della buona volontà degli esportatori è accaduto talvolta che diverse partite di merce non corrispondente allo *standard* previsto hanno gettato un certo discredito sulla qualità del singolo prodotto; e tale andamento è risultato particolarmente pregiudizievole per l'economia della Sardegna, le cui esportazioni di formaggio pecorino — come dice la stessa relazione che accompagna il disegno di legge — verso i soli Stati Uniti d'America ammontano annualmente ad oltre 50.000 quintali su un totale di circa 60.000 quintali annui complessivamente esportati in quel Paese.

In linea di massima sono favorevole alla approvazione del disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire. L'unica riserva riguarda appunto il criterio in base al quale sarà effettuato il controllo delle merci da espor-

tare, perchè non vorrei che tutto si riducesse, come già avviene per altri settori, ad un atto puramente formale: alla trasmissione di un modulo da parte dell'ICE che attesta l'origine di un prodotto ma che non postula un controllo concreto della merce. Non vorrei soffermarmi oltre su questo problema, ma desidero raccomandare che il regolamento da emanarsi in base all'articolo 4 venga compilato in modo da garantire un concreto e severo controllo sulle esportazioni dei prodotti.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'ampia ed esauriente relazione.

MAMMUCARI. Siamo sostanzialmente d'accordo sulla finalità del provvedimento, considerando soprattutto che con lo sviluppo della produzione di formaggio pecorino su scale industriale si sono verificati processi di deterioramento della qualità del prodotto con miscele di latte non di provenienza ovina, per cui si è avuta anche sul mercato internazionale una riduzione della possibilità di affermazione del prodotto stesso. Sappiamo peraltro che esistono ormai vari tipi di formaggio pecorino, di qualità diversa, che vengono immessi sul mercato in concorrenza con il formaggio pecorino romano e con quello prodotto in Sardegna. È essenziale, quindi, un provvedimento che miri a garantire la qualità della merce e direi che, in proposito, si dovrebbe arrivare a realizzare lo stesso sistema adottato per i vini tipici francesi, in modo da assicurare l'acquirente, specialmente quello straniero, sulla genuinità del prodotto.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Il Governo non può non essere favorevole all'approvazione del provvedimento e concorda con la raccomandazione formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Ferme restando le caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1296, per il formaggio pecorino romano e il formaggio pecorino siciliano, il formaggio pecorino romano destinato alla esportazione verso gli Stati Uniti d'America e il Canada deve possedere altresì i requisiti indicati nella tabella annessa.

(È approvato).

Art. 2.

Sui contenitori del prodotto di cui all'articolo 1 devono essere apposte, con caratteri chiari, le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale dell'esportatore;

b) il peso netto e lordo espresso in Kg.;

c) precisazioni, anche in lingua estera, dalle quali risulti che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano fabbricato in Italia, prodotto con latte di pecora.

È consentito l'uso di una sigla in sostituzione dell'indicazione di cui alla lettera a). A richiesta dell'importatore è altresì consentito indicare il peso oltre che con il sistema di cui alla lettera b) anche in libbre ed onces. È inoltre ammessa l'indicazione di altre eventuali precisazioni richieste dall'importatore.

(È approvato).

Art. 3.

Le fatture, le polizze di carico e gli altri documenti relativi alla vendita del prodotto

debbono recare il nome o la ragione sociale del fornitore e speditore, la precisazione che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano e tutte le indicazioni atte ad individuare la partita cui si riferisce il documento stesso.

(È approvato).

Art. 4.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i formaggi indicati all'articolo 1 destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canada è effettuato dall'Istituto nazionale per il commercio estero secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 5.

Per provvedere alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio estero percepisce dalle ditte esportatrici un contributo di lire 8 per ogni Kg. di formaggio sottoposto a controllo.

La riscossione di tale contributo è effettuata a cura del Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 6.

Chiunque, in violazione delle norme della presente legge, spedisca all'estero formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano sottraendoli al prescritto controllo, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(È approvato).

Art. 7.

È concesso un termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento, da parte dei fabbricanti, degli imballaggi (casce e cartoni) non conformi alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato)

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

TABELLA

- 1) *Pezzature*: non inferiore a Kg. 10 per forma (tollerato il 10 per cento di forme non inferiori ai Kg. 9 per partita). Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a cm. 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature e focature.
Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio.
- 2) *Pasta*:
a) *aspetto*: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color paglierino, grassa, compatta e di buon odore.
Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigie, gialle);
b) *consistenza*: la pasta deve essere compatta ed il canello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. È ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purchè in pasta chiara e grassa.
Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile e mantecata, oppure con occhiatura molto grassa e/o piccola e diffusa.
- 3) *Aroma e sapore*:
a) *aroma*: caratteristico, fragrante, gradevole;
b) *sapore*: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pe-

lati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno » (353)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca adesso la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un controllo qualita-

tivo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A T E L L A N I , *relatore*. Il disegno di legge in esame, pressochè analogo a quello testè approvato, concerne la istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro. In più, rispetto al precedente, prevede l'estensione al mercato interno di alcune norme di controllo — la qual cosa mi sembra importante e interessante — soprattutto per quello che attiene agli *standards*.

Il controllo viene devoluto all'Istituto nazionale conserve alimentari il quale, a quanto pare, ha sinora dato risultati abbastanza positivi di intervento concreto a livello di lavorazione, di controllo e di rilascio dei marchi. Quindi, considerato che in questo campo esiste già un Ente preposto ad un particolare controllo, ritengo che il disegno di legge possa avere una assicurazione di effettività maggiore rispetto a quello sulle esportazioni di formaggi.

Particolari non credo sia il caso di fornirne: il provvedimento è in effetti articolato in maniera molto semplice.

Non mi resta, pertanto, che invitare la Commissione ad approvare il provvedimento, in modo che sia possibile dare un sollecito avvio alle disposizioni da esso stabilite.

C A T T A N I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. A nome del Governo, confermo il parere favorevole al disegno di legge presentato dal precedente Gabinetto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai fini della presente legge, i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro vengo-

no distinti secondo i tipi e le denominazioni stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto nel successivo articolo 11.

(È approvato).

Art. 2.

Il regolamento di esecuzione stabilirà i requisiti minimi per i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro destinati all'esportazione, nonchè le indicazioni da apporre sui relativi contenitori.

(È approvato).

Art. 3.

Se la legislazione del Paese importatore stabilisce requisiti superiori a quelli minimi fissati nel regolamento di esecuzione, i prodotti oggetto della presente legge da esportare verso detto Paese debbono possedere i requisiti richiesti dalle norme del Paese importatore.

(È approvato).

Art. 4.

I prodotti oggetto della presente legge che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal regolamento di esecuzione possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal regolamento stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte.

La rilavorazione deve essere autorizzata dall'Autorità sanitaria provinciale che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

(È approvato).

Art. 5.

I residui di lavorazione dei pomodori pelati e del succo di pomodoro, idonei alla preparazione di conserve a base di pomodoro, possono essere impiegati esclusivamente nell'ambito dello stabilimento che li produce e sempre che nello stesso stabilimento venga prodotto del concentrato partendo da frutto fresco.

I residui ed i cascami di lavorazione riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono essere sottoposti ad idonea conser-

vazione sotto il profilo sia igienico-sanitario che merceologico, qualora non si provveda alla loro immediata utilizzazione.

I residui ed i cascami di lavorazione non riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono sollecitamente essere allontanati dai locali di lavorazione e di confezionamento e distrutti. Qualora tali prodotti siano utilizzabili per scopi industriali diversi da quelli alimentari, essi, se non si provveda al loro immediato impiego, devono essere conservati adeguatamente ed efficacemente protetti in modo da evitare qualsiasi causa di insalubrità.

(È approvato).

Art. 6.

I prodotti previsti dalla presente legge debbono essere confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti.

I suddetti prodotti, salvo quanto previsto nel regolamento di esecuzione, qualora non vengano posti, all'atto della preparazione, nei contenitori destinati alla vendita, debbono essere conservati in recipienti e con l'impiego dei consueti mezzi fisici atti a garantirne la conservazione.

(È approvato).

Art. 7.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della presente legge destinati all'esportazione è effettuato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Tale Istituto esercita il controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito certificato di idoneità all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale.

Sono escluse dal controllo le spedizioni all'estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10.

(È approvato).

Art. 8.

Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari percepisce dagli esportatori un contributo di lire 5 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto presentato all'esportazione.

La riscossione di tale contributo è effettuata dal Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 9.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano ai prodotti destinati al mercato interno.

(È approvato).

Art. 10.

Chiunque spedisca all'estero, o immetta al consumo interno, in violazione della presente legge, i prodotti di cui all'articolo 1 della legge stessa è punito con la multa da lire centomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(È approvato).

Art. 11.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dello artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.